



Incontri di formazione:

LEGISLAZIONE SOCIALE E SISTEMA DEI SERVIZI

NELLA FASE ATTUALE

Cooperativa sociale PROGETTO SOCIALE (vai al [sito](#)), Cantù, 7 luglio; 4 ottobre

2016

A cura Paolo Ferrario, paolo.ferrario@email.it, Blog di ricerca: mappeser.com

UNITA' DIDATTICA DEDICATA ALLA:

RIFORMA del “TERZO SETTORE”, 2016 -



RIFORMA del “TERZO SETTORE”, 2016 -


LEGGE 6 giugno 2016, n. 106


Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.
(16G00118)

(GU n.141 del 18-6-2016)



RIFORMA DEL TERZO SETTORE: FASI DI APPROVAZIONE E ATTUAZIONE










Tabella 4.1. Periodi chiave dello sviluppo dei servizi sociali e socioeducativi

1972-77	<ul style="list-style-type: none">• Assetto istituzionale delle Regioni a statuto ordinario e prima fase delle politiche legislative regionali in base al modello delle leggi quadro• Servizio sociale nel settore penitenziario (1975)
1978-anni Ottanta	<ul style="list-style-type: none">• Seconda fase delle politiche regionali: leggi di riordino dei servizi sociali, in assenza di una legge quadro, e sviluppo delle reti
1990-97	<ul style="list-style-type: none">• Terza fase delle politiche regionali• Riforme dei Comuni (1990)• Riforme delle ASL (1992, 1993)• Legge sulle cooperative sociali (1991)• Legge sul volontariato associativo (1991)
1997-98	<ul style="list-style-type: none">• Quarta fase delle politiche regionali• Nuovo assetto istituzionale delle Regioni a statuto ordinario sul principio del massimo decentramento a costituzione invariata (1997, 1998)• Introduzione nella legislazione del principio di sussidiarietà• Norme sull'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE; 1998)
2000	<ul style="list-style-type: none">• Riforma dei servizi sociali (legge 328/2000)
2001	<ul style="list-style-type: none">• Regole sui sistemi di affidamento dei servizi sociali (D.P.C.M. 30 marzo 2001)• Regole sui requisiti minimi per l'autorizzazione (D.P.C.M. 308/2001)• Regole per la trasformazione delle IPAB (D.Lgs. 207/2001)• Riforma del Titolo V della Costituzione (legge costituzionale 3/2001) e terza fase delle politiche regionali
2001-	<ul style="list-style-type: none">• Quinta fase delle politiche regionali: incremento delle differenze fra modelli istituzionali• Processi amministrativi, gestionali e programmatori dei servizi sociali comunali, su impulso delle leggi regionali
2009	<ul style="list-style-type: none">• Legge sul federalismo fiscale (legge 42/1999)
2014	<ul style="list-style-type: none">• Modalità di determinazione dell'ISEE (D.P.R. 159/2013)• Avvio della riforma costituzionale: fine del bicameralismo perfetto e Senato delle Regioni

Agenda politica tratta da:
PAOLO FERRARIO, Politiche sociali e servizi
Carocci Faber, 2014
Pag. 64



Soggetti del “TERZO SETTORE” periodizzazione agli anni ‘90


Periodi	Eventi istituzionali
• 1991	<ul style="list-style-type: none">• COOPERATIVE SOCIALI (L. 381/1991)• ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (L. 266/1991)
• 1992	<ul style="list-style-type: none">• nuove norme sulle SOCIETA’ COOPERATIVE (L. 59/1992)
• 1997	<ul style="list-style-type: none">• PICCOLE SOCIETA’ COOPERATIVE (L. 266/1997)• qualifica fiscale delle ONLUS Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (L. 460/1997)
• 2000	<ul style="list-style-type: none">• inclusione e valorizzazione nella RIFORMA DEI SERVIZI SOCIALI (L. 328/2000)
• 2001	<ul style="list-style-type: none">• regole figura del SOCIO LAVORATORE (L. 142/2001)
• 2006	<ul style="list-style-type: none">• definizione della IMPRESA SOCIALE (dlgs 155/2006)
• 2014-2016	<ul style="list-style-type: none">• Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale



“TERZO SETTORE”

**COMPLESSO DI ISTITUZIONI CHE,
PONENDOSI ALL'INTERNO DEL SISTEMA ECONOMICO,
SI COLLOCANO TRA LO STATO E IL LIBERO MERCATO
CON UN RUOLO E UNA FUNZIONE SOCIALE
PRECISI E SPECIFICI.
IN PARTICOLARE SI TRATTA DI ENTI PRIVATI
VOLTI ALLA PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI
DESTINATI ALLA SOCIETA' CIVILE
IN TUTTE LE FORME**

da Dizionario di economia civile,
a cura di Luigino Bruni e Stefano Zamagni
Citta Nuova, 2009, p. 765





IL CONTRIBUTO DEL SETTORE DEI SERVIZI AL MERCATO DEL LAVORO E':

- **DIRETTO:**


**PROCESSI DI INCLUSIONE DI GRUPPI
SOCIALI ESPOSTI A RISCHIO DI
MARGINALITA'**

- **INDIRETTO:**

**INCREMENTO DELLE PROFESSIONALITA'
NECESSARIE ALLA PRODUZIONE
DEI SERVIZI**



SISTEMA dei SERVIZI SOCIO-SANITARI: RELAZIONI INTER - ISTITUZIONALI





UN ASPETTO STRUTTURALE:

Le differenze fra culture del lavoro e culture dei volontariati




LAVORO

Quali **CONFINI** fra questi due mondi culturali ed economici?



VOLONTARIATI



PROBEMI DA “GOVERNARE”

- le specificità delle varie “culture” dei soggetti
- la loro regolazione: codice unico del terzo settore



La legislazione degli anni '90

ha definito le componenti specifiche del terzo settore,
ossia i singoli soggetti

Questa legge (2016) ha l'obiettivo di regolare
nel suo insieme
tutto il complesso di questo sistema



La galassia del Terzo settore è composta da una serie di attori diversi per organizzazione del lavoro, status giuridico, struttura.

- **Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)**, disciplinate dal decreto legislativo n. 460 del 1997, che riconosce a tali realtà un regime tributario di favore in considerazione delle finalità di solidarietà sociale perseguite. Possono dunque qualificarsi come Onlus le associazioni con o senza personalità giuridica, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e altri enti di carattere privato purché perseguano finalità di solidarietà sociale. Vi rientrano inoltre tipologie che troviamo in seguito elencate, quali le Ong o le organizzazioni di volontariato. La normativa di riferimento non indica quindi una tipologia giuridica aggiuntiva di diritto civile, ma una specifica categoria di diritto tributario.
- **Le organizzazioni non governative (Ong)**, specializzate nella cooperazione allo sviluppo e regolamentate dalla legge n. 49 del 1987, che a breve sarà abrogata, come previsto dalla legge n. 125 del 2014. Quest'ultima norma definisce una nuova governance del sistema della cooperazione attraverso l'istituzione di una serie di organismi partecipati dalla società civile e dai partenariati internazionali.
- **Le organizzazioni di volontariato**, regolamentate dalla legge n. 266 del 1991, che definisce il volontariato come attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. La legge non individua i settori nei quali le organizzazioni devono operare e prevede che possano assumere forma giuridica compatibile con lo scopo solidaristico. Tra le fonti economiche accessibili a tali organizzazioni, oltre alle sottoscrizioni pubbliche e private, da ricordare anche il Fondo previsto dall'articolo 15 della suddetta legge 266 del 1991, istitutiva dei centri di servizio per il volontariato (Csv).
- **Le cooperative sociali**, di cui al Codice civile (art. 2512), sono destinate dalla legge n. 381 del 1991 ad occuparsi della gestione dei servizi socio-sanitari (tipo A) o allo svolgimento di attività produttive finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate (tipo B). Le cooperative sono caratterizzate dal voto capitolario dei soci, vale a dire dal fatto che ogni socio ha diritto a un voto in assemblea, indipendentemente dal valore della propria quota di capitale sociale.
per il personale impiegato e vincoli sui beni o servizi prodotti, che devono perseguire obiettivi di utilità sociale.



• **Le associazioni di promozione sociale**, istituite dalla legge 383 del 2000. Possono essere associazioni riconosciute e non, movimenti e gruppi, purché svolgano attività di utilità sociale a favore di associati o terzi, senza scopo di lucro e garantendo il rispetto della libertà degli associati. Si esclude espressamente che rientrino nella categoria i partiti politici, le organizzazioni sindacali e professionali e le associazioni che pongano limitazioni alle condizioni economiche degli associati o discriminazioni in relazione all'ammissione dei medesimi.

• **Le imprese sociali**, introdotte dalla legge n. 118 del 2005 e disciplinate dal decreto legislativo n. 155 del 2006. Sono «organizzazioni private senza fini di lucro che esercitano, in via stabile e principale, un'attività economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale»: una qualificazione che può essere assunta da soggetti costituiti con qualsiasi forma giuridica. Tra i soggetti che compongono il Terzo settore sono i più orientati al mercato, dal momento che svolgono normale attività imprenditoriale e sono iscritti al Registro imprese della Camera di commercio. Le imprese sociali devono, per loro natura, rispettare i contratti di lavoro e ascoltare gli stakeholders. Prevedono regole specifiche



COOPERATIVE SOCIALI

Dal latino “co” e “operari”, nel senso di operare insieme

IMPRESE COOPERATIVE CHE PRODUCONO SERVIZI
SOCIOSANITARI ED EDUCATIVI
O CHE COINVOLGONO “SOGGETTI SVANTAGGIATI”
NELLE LORO ATTIVITA’

Legge n. 381/1991



IMPRESA SOCIALE

ORGANIZZAZIONI PRIVATE CHE ESERCITANO IN VIA
STABILE E PRINCIPALE UN'ATTIVITA' ECONOMICA
ORGANIZZATA AL FINE DELLA PRODUZIONE E DELLO
SCAMBIO DI BENI E SERVIZI DI UTILITA' SOCIALE
DIRETTA A REALIZZARE FINALITA' DI INTERESSE
GENERALE

Fonti giuridiche: Dlgs 155/2006

Sitografia

<http://www.impresasociale.net/>

<http://www.irisnetwork.it/>



ASSOCIAZIONI

ORGANIZZAZIONI COLLETTIVE PRIVATE CHE PERSEGUONO
UNO SCOPO COMUNE (IDEALITA', VALORI, ...)
DIVERSO DALL'ESERCIZIO DI UNA ATTIVITA' ECONOMICA

Si dividono in:

ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE (hanno autonomia
patrimoniale) e in

ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

Fonti giuridiche:

Cost. art. 18-20, 39, 49;

Codice civile art. 12; 14-24

Per il diritto civile italiano l'elemento soggettivo, cioè
l'insieme di persone, è quello essenziale e fondativo
mentre quello patrimoniale è secondario



FONDAZIONI

ENTE DI DIRITTO PRIVATO,
COSTITUITO DA UNO O PIU' FONDATORI
E IN POSSESSO DI UN PATRIMONIO DA DESTINARE A
PRECISI SCOPI: RELIGIOSI, CULTURALI, EDUCATIVI,
SOCIALI, SCIENTIFICI

Fonti giuridiche: Codice Civile artt. 14- 35

Sitografia:

www.fondazioni.it

www.nphitalia.org



fra le fondazioni che interessano il mondo culturale dei
servizi occorre segnalare le

FONDAZIONI BANCARIE

ENTI PRIVATI CHE HANNO RIORGANIZZATO LE ATTIVITA'
DELLE CASSE DI RISPARMIO E DEGLI ISTITUTI DI
CREDITO, DISTINGUENDO DUE SOGGETTI:

- LE FONDAZIONI
- LE BANCHE

Fonti giuridiche: Legge 218/1990; Dlgs 153/1999

Sitografia:

www.fondazionecariplo.it

www.fondazionecarisal.it



FONDAZIONI DI PARTECIPAZIONE

NON HANNO UNA SPECIFICA LEGISLAZIONE, MA
MIRANO A UNIRE LA CULTURA DELLE FONDAZIONI
E QUELLA DELLE ASSOCIAZIONI.

L'ORGANIZZAZIONE E' COSTITUITA DA FONDATORI PROMOTORI,
CHE PARTECIPANO DESTINANDO UNA QUOTA PATRIMONIALE
E DA FONDATORI PARTECIPANTI CHE ENTRANO IN UN SECONDO
MOMENTO, SULLA BASE DELLE MODALITA' STABILITE DALLO
STATUTO

Sitografia:

<http://www.popolis.it/>



ENTI RELIGIOSI

ENTI CHE HANNO ORIGINE DALLE STRUTTURE E
DALL'ORDINAMENTO DELLA CHIESA CATTOLICA
E POSSONO AGIRE, A DETERMINATE CONDIZIONI, NEL
QUADRO DELL'ORDINAMENTO DELLO STATO

Fonte giuridica: Legge 222/1985, art. 1

Enti religiosi: "enti costituiti o approvati dall'autorità
ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di
religione o di culto"



VOLONTARIATO

Le attività di volontariato sono quelle “prestate in modo personale e gratuito”

“tramite l’organizzazione di cui il volontariato fa parte”

“senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”

Fonte giuridica: Legge 266/1991

Sitografia:

<http://www.volontariato.com/>

<http://www.volontariato.org/>



BANCHE DEL TEMPO

Associazione fra persone il cui l'obiettivo è di scambiare fra loro beni, servizi e saperi.

Nella “banca del tempo” ogni socio mette a disposizione il suo tempo, le sue capacità, le sue competenze, affinché chi ne è in ricerca possa chiederli.

In cambio verrà offerto parte del proprio tempo ad un altro socio della banca del tempo.

Tutto questo richiede reciproca informazione e una organizzazione anche minima che riesca mettere in rete le persone.

La cultura che tiene insieme queste persone è il principio di “reciprocità”

Sitografia

<http://www.associazionenazionalebdt.it/>

<http://www.banchetempo.milano.it/newsite/>

<http://www.banchetempo.tn.it/>



MATRICE DI ANALISI DELLA LEGGE 106/2016 di RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Punti chiave	Articoli/commi
DEFINIZIONE	1/comma 1
FINALITA': civili, solidaristiche, di utilità sociale	1/comma 1
REVISIONE DEL CODICE CIVILE (libro primo/titolo secondo	1/comma 2/a; 3
CODICE DEL TERZO SETTORE	1/comma 2/b; 4
REGISTRO UNICO	4/comma 1/m
Riforma delle organizzazioni di VOLONTARIATO	5
SERVIZIO CIVILE	8
IMPRESA SOCIALE	6
PROGRAMMAZIONE NEI TERRITORI	4/comma 1/o
APPALTI	4/comma 1/h
VIGILANZA, MONITORAGGIO, CONTROLLO,	7
POLITICHE FISCALI	9
RELAZIONE ANNUALE	12
FONDAZIONE ITALIA SOCIALE	10



Serie speciale numero 12
Anno 26 - 7 giugno 2016
A CURA DI
Marino Longoni

**GUIDA
GIURIDICA**

6,00 euro*
+ IL PREZZO DI
ItaliaOggi

ItaliaOggi

LA RIFORMA *del* NO PROFIT

La nuova disciplina del volontariato

Il processo di ibridazione delle imprese

Imprese sociali, società benefit e coop

Aspetti civilistici, societari e fiscali

Bilancio sociale e accountability

Vigilanza, monitoraggio, controllo

Il nuovo servizio civile nazionale

CON IL TESTO DELLA LEGGE
COMMENTATO ARTICOLO PER ARTICOLO

INDICE	
La Riforma del Terzo settore	di Bruno Pagamici pag. 4
Gli aspetti civilistici, societari, fiscali e contabili	di Bruno Pagamici pag. 15
Volontariato, promozione sociale e mutuo soccorso	di Fabrizio Giovanni Poggiani pag. 68
Il processo di ibridazione delle imprese	di Bruno Pagamici pag. 79
Imprese sociali, società benefit e cooperative sociali	di Bruno Pagamici pag. 100
Accountability e bilancio sociale	di Luigi Corbella pag. 137
Vigilanza, monitoraggio e controllo	di Luca Insalaco pag. 150
La disciplina in materia di servizio civile nazionale	di Luca Insalaco pag. 152
La Fondazione Italia Sociale: l'IRI del Terzo settore	di Luca Insalaco pag. 154
DOCUMENTI	pag. 156
La legge di riforma del no profit commentata articolo per articolo	pag. 156



Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale

Punti chiave

- **DEFINIZIONE** «complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità».
- garanzia del più ampio diritto di associazione, la promozione dell'iniziativa economica privata svolta senza fini di lucro, il riconoscimento dell'autonomia statutaria degli enti. Particolare importanza è data alla semplificazione della normativa vigente
- semplificazione del procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica, l'aggiornamento della disciplina sul regime della responsabilità limitata degli amministratori, il consolidamento delle garanzie dei soci e una nuova regolamentazione per fondazioni o associazioni che svolgano rilevanti attività imprenditoriali
- criteri per la realizzazione di un nuovo codice del Terzo settore, che raccoglierà la disciplina in materia dopo l'entrata in vigore di tutti i decreti delegati
- istituire un registro unico del settore. Si profila dunque il superamento della molteplicità dei registri locali e nazionali. Il nuovo registro unico, la cui responsabilità di gestione dovrà essere posta in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- riforma organica della disciplina sulle organizzazioni di volontariato e sulle associazioni di promozione sociale. Viene richiamata in particolare la necessità di valorizzare i principi di gratuità, democraticità e partecipazione dell'iniziativa volontaristica



- rilanciare l'impresa sociale, istituita nel 2006. In coerenza con quanto indicato dalla Commissione europea al Parlamento europeo nel 2011, si richiede di definire tale soggetto come impresa privata con finalità di interesse generale, avente come obbiettivo primario la realizzazione di impatti sociali positivi mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale e che destina i propri utili prevalentemente al raggiungimento di missioni sociali
- riforma delle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sugli enti del Terzo settore. Sarà il Ministero del lavoro, in collaborazione con i ministeri interessati e con l'Agenzia delle entrate, a doversene occupare
- nuovo "servizio civile universale" finalizzato alla difesa dei valori fondativi della patria, attraverso la realizzazione di esperienze di cittadinanza attiva, di solidarietà e inclusione sociale. La delega indica inoltre il bisogno di definire uno stato giuridico specifico per chi presta un tipo di servizio che non deve in alcun modo essere associabile ad un rapporto di lavoro e dunque non deve essere soggetto a tassazione.
Si richiama il bisogno di pervenire a un meccanismo di programmazione triennale dei contingenti e di prevedere un limite di durata del servizio, non inferiore agli otto mesi complessivi, e comunque non superiore a un anno
- raccordare la disciplina civilistica con quella tributaria, resolvendo problemi interpretativi che negli anni hanno aumentato enormemente il contenzioso e reso spesso difficile la vita alle associazioni dove più forte è lo spirito associativo e volontario
- riformare la disciplina del 5 per mille
- prevede che entro il 30 giugno di ogni anno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmetta alle Camere una relazione sull'attività di vigilanza



Il quadro di sintesi della legge delega per la riforma del Terzo settore

Finalità e definizione del Terzo settore

L'obiettivo di fondo della legge delega per la riforma è sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune; elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona; valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.



Registro unico del Terzo settore	Il Codice del Terzo settore prevede la definizione del Registro unico nazionale del Terzo settore e le modalità di iscrizione (obbligatoria per numerose categorie di enti) oltre che le forme di partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche. Il Registro prenderà il posto degli attuali registri nazionali
Obiettivi generali del progetto di riforma	<ul style="list-style-type: none">a) Riconoscere, favorire e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite, quale strumento di promozione e di attuazione dei principi di partecipazione democratica, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo;b) riconoscere e favorire l'iniziativa economica privata il cui svolgimento può concorrere ad elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali;c) assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, l'autonomia statutaria degli enti, al fine di consentire il pieno conseguimento delle loro finalità e la tutela degli interessi coinvolti;d) semplificare la normativa vigente, garantendone la coerenza giuridica, logica e sistematica
Riordino e revisione della disciplina del Terzo settore	<ul style="list-style-type: none">a) Stabilire le disposizioni generali e comuni applicabili, nel rispetto del principio di specialità, agli enti del Terzo settore;b) individuare le attività di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore, il cui svolgimento, in coerenza con le previsioni statutarie, costituisce requisito per l'accesso alle agevolazioni previste dalla normativa e che sono soggette alle verifiche di cui alla lettera i);c) individuare criteri e condizioni in base ai quali differenziare lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui alla lettera b) tra i diversi enti del Terzo settore;d) definire forme e modalità di organizzazione, amministrazione e controllo degli enti ispirate ai principi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori nonché ai principi di efficacia, di efficienza, di trasparenza, di correttezza e di economicità della gestione degli enti, prevedendo strumenti idonei a garantire il rispetto dei diritti degli associati e dei lavoratori, con facoltà di adottare una disciplina differenziata che tenga conto delle peculiarità della compagine e della struttura associativa;e) prevedere il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e del patrimonio dell'ente, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni relative all'impresa sociale;j) individuare criteri che consentano di distinguere, nella tenuta della contabilità e dei rendiconti, la diversa natura delle poste contabili in relazione al perseguimento dell'oggetto sociale e definire criteri e vincoli in base ai quali l'attività d'impresa svolta dall'ente in forma non prevalente e non stabile risulta finalizzata alla realizzazione degli scopi istituzionali;



	<ul style="list-style-type: none">g) disciplinare gli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi, differenziati anche in ragione della dimensione economica dell'attività svolta e dell'impiego di risorse pubbliche, nonché prevedere il relativo regime sanzionatorio;h) garantire, negli appalti pubblici, condizioni economiche non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro adottati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;i) individuare specifiche modalità e criteri di verifica periodica dell'attività svolta e delle finalità perseguite, nel rispetto delle previsioni statutarie e in relazione alle categorie dei soggetti destinatari;l) al fine di garantire l'assenza degli scopi lucrativi, promuovere un principio di proporzionalità tra i diversi trattamenti economici e disciplinare, nel pieno rispetto del principio di trasparenza, i limiti e gli obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti, ai compensi o ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati;m) riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, attraverso la previsione di un Registro unico nazionale del Terzo settore;n) riconoscere e valorizzare le reti associative di secondo livello, intese quali organizzazioni che associano enti del Terzo settore, anche allo scopo di accrescere la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali
Revisione del titolo II del libro I del codice civile	<ul style="list-style-type: none">a) Rivedere e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica; definire le informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi; prevedere obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente anche mediante la pubblicazione nel suo sito internet istituzionale; prevedere una disciplina per la conservazione del patrimonio degli enti;b) disciplinare, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori, il regime di responsabilità limitata degli enti riconosciuti come persone giuridiche e la responsabilità degli amministratori, tenendo anche conto del rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento degli enti medesimi;c) assicurare il rispetto dei diritti degli associati, con particolare riguardo ai diritti di informazione, partecipazione e impugnazione degli atti deliberativi, e il rispetto delle prerogative dell'assemblea, prevedendo limiti alla raccolta delle deleghe;d) prevedere che alle associazioni e alle fondazioni che esercitano stabilmente e prevalentemente attività d'impresa si applichino le norme previste dai titoli V e VI del libro quinto del codice civile,



	<p>in quanto compatibili, e in coerenza con quanto disposto all'art. 9, c. 1, lett. e);</p> <p>e) disciplinare il procedimento per ottenere la trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni, nel rispetto del principio generale della trasformabilità tra enti collettivi diversi, introdotto dalla riforma del diritto societario di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6</p>
L'Impresa Sociale	<p>Il riordino e la revisione della disciplina in materia di Impresa Sociale avverrà nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) qualificazione dell'impresa sociale quale organizzazione privata che svolge attività d'impresa per le finalità di bene comune, destina i propri utili prioritariamente al conseguimento dell'oggetto sociale nei limiti di cui alla lettera d), adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti, favorisce il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività e quindi rientra nel complesso degli enti del Terzo settore;b) individuazione dei settori in cui può essere svolta l'attività d'impresa di cui alla lettera a);c) acquisizione di diritto della qualifica di impresa sociale da parte delle cooperative sociali e dei loro consorzi;d) previsione di forme di remunerazione del capitale sociale che assicurino la prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell'oggetto sociale, da assoggettare a condizioni e comunque nei limiti massimi previsti per le cooperative a mutualità prevalente, e previsione del divieto di ripartire eventuali avanzi di gestione per gli enti per i quali tale possibilità è esclusa per legge, anche qualora assumano la qualifica di impresa sociale;e) previsione per l'organizzazione che esercita l'Impresa Sociale dell'obbligo di redigere il bilancio ai sensi degli artt. 2423 e segg. c.c., in quanto compatibili;j) previsione di specifici obblighi di trasparenza e di limiti in materia di remunerazione delle cariche sociali e di retribuzione dei titolari degli organismi dirigenti;g) ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale, prevedendo una gradazione dei benefici finalizzati a favorire le categorie maggiormente svantaggiate;h) possibilità per le imprese private e per le amministrazioni pubbliche di assumere cariche sociali negli organi di amministrazione delle Imprese Sociali, salvo il divieto di assumerne la direzione, la presidenza e il controllo;i) coordinamento della disciplina dell'impresa sociale con il regime delle attività d'impresa svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;l) previsione della nomina, in base a principi di terzietà, fin dall'atto costitutivo, di uno o più sindaci allo scopo di monitorare e vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto da parte dell'Impresa Sociale

**Misure fiscali
e di sostegno
economico**

I decreti legislativi di attuazione dovranno disciplinare le misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e procedere anche al riordino e all'armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) revisione complessiva della definizione di ente non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall'ente e introduzione di un regime tributario di vantaggio che tenga conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente, del divieto di ripartizione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e dell'impatto sociale delle attività svolte dall'ente;
- b) razionalizzazione e semplificazione del regime di deducibilità dal reddito complessivo e di detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, al fine di promuovere, anche attraverso iniziative di raccolta di fondi, i comportamenti donativi delle persone e degli enti;
- c) completamento della riforma strutturale dell'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- d) introduzione, per i soggetti beneficiari di cui alla lettera c), di obblighi di pubblicità delle risorse ad essi destinate, individuando un sistema improntato alla massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto dei predetti obblighi di pubblicità;
- e) razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati in favore degli enti del Terzo settore, in relazione a parametri oggettivi da individuare con i decreti legislativi;
- f) previsione, per le imprese sociali:
 - 1) della possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici, in analogia a quanto previsto per le start-up innovative;
 - 2) di misure agevolati ve volte a favorire gli investimenti di capitale;
- g) istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale, attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore, disciplinandone altresì le modalità di funzionamento e di utilizzo delle risorse. Il fondo è articolato, solo per l'anno 2016, in due sezioni: la prima di carattere rotativo, con una dotazione di 10 milioni di euro; la seconda di carattere non rotativo, con una dotazione di 7,3 milioni di euro;
- h) introduzione di meccanismi volti alla diffusione dei titoli di solidarietà e di altre forme di finanza sociale finalizzate a obiettivi di solidarietà sociale;



	<ul style="list-style-type: none">i) promozione dell'assegnazione in favore degli enti del Terzo settore degli immobili pubblici inutilizzati, nonché dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalità organizzata;l) previsione di agevolazioni volte a favorire il trasferimento di beni patrimoniali agli enti di cui alla presente legge;m) revisione della disciplina riguardante le Onlus, in particolare prevedendo una migliore definizione delle attività istituzionali e di quelle connesse, fermo restando il vincolo di non prevalenza delle attività connesse e il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione
Fondazione Italia Sociale	<p>La Fondazione ha lo scopo di sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore, caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati. La Fondazione svolge una funzione sussidiaria e non sostitutiva dell'intervento pubblico, senza obbligo di conservazione del patrimonio o di remunerazione degli investitori.</p> <p>Lo statuto della Fondazione prevede:</p> <ul style="list-style-type: none">a) strumenti e modalità che consentano alla Fondazione di finanziare le proprie attività attraverso la mobilitazione di risorse finanziarie pubbliche e private, anche mediante il ricorso a iniziative donative per fini sociali e campagne di crowdfunding;b) strumenti e modalità di investimento, diretto o in partenariato con terzi, anche con riferimento alla diffusione di modelli di welfare integrativi rispetto a quelli già assicurati dall'intervento pubblico e allo sviluppo del microcredito e di altri strumenti di finanza sociale. L'organizzazione, il funzionamento e la gestione della Fondazione sono ispirati ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità. La Fondazione si dota, altresì, di strumenti e modalità di verifica dell'effettivo impatto sociale ed occupazionale conseguito
Obblighi di trasparenza	Relativamente agli enti del Terzo settore, la riforma interverrà a disciplinare gli organi di controllo interno e dei meccanismi di informazione ai soci
Pubblicizzazione dei bilanci	L'obbligo della pubblicizzazione dei bilanci opererà sia a favore dei soci che nei confronti dell'esterno, in un'ottica di trasparenza e rendicontazione alla collettività dell'attività svolta, anche in relazione ad eventuali contributi pubblici ottenuti o a raccolte fondi effettuate
Possibilità di emettere strumenti finanziari	Prendendo spunto da quanto stabilito per le start up, la legge delega mira ad implementare il sistema degli strumenti di finanziamento a disposizione, secondo il modello di estrema flessibilità previsto dall'art. 2526 c.c. per le cooperative, che permette l'emissione di strumenti partecipativi al capitale, obbligazioni o strumenti ibridi, nonché il ricorso al crowdfunding



Riforma dei Centri di servizio per il volontariato (Csv)	La revisione della normativa in materia di volontariato e promozione sociale prevede l'armonizzazione della normativa su volontariato e promozione sociale, la promozione del volontariato anche in collaborazione con il sistema scolastico e la valorizzazione dell'esperienza dei volontari in ambito formativo e lavorativo. Con la riforma dei CSV, la loro gestione potrà essere effettuata non solo dalle organizzazioni di volontariato ma da tutti gli enti del Terzo settore (sebbene negli organi di governo la maggioranza deve essere garantita al volontariato) e i servizi saranno erogati a tutti gli enti che si avvalgono di volontari. È inoltre prevista la costituzione di organismi di coordinamento regionali e sovraregionali con funzione di programmazione e controllo dei CSV
Informazione, controllo e monitoraggio	L'Osservatorio nazionale per il volontariato e l'Osservatorio nazionale per l'associazionismo di promozione sociale confluiranno nel Consiglio nazionale del Terzo settore, un organismo di consultazione che dovrà valorizzare le reti associative di secondo livello. Le funzioni di monitoraggio, vigilanza e controllo pubblico competeranno al Ministero Del Lavoro E Delle Politiche Sociali Che Una Volta All'anno Dovrà Relazionare Al Parlamento sull'attività svolta. Andranno inoltre individuate modalità di autocontrollo con il coinvolgimento delle reti di secondo livello e del CSV
Revisione della disciplina delle Onlus	È prevista una "migliore definizione delle attività istituzionali e di quelle connesse". Sono ribaditi sia il vincolo di non prevalenza delle attività connesse sia il divieto di qualsiasi distribuzione di utili o di avanzi di gestione
Riforma del servizio civile nazionale	Assumendo la denominazione di servizio civile universale, il Servizio civile si aprirà ai cittadini stranieri regolarmente residenti, prevederà uno status giuridico specifico per i volontari in servizio civile (compresi i cittadini stranieri regolarmente residenti da 18 a 28 anni di età) e modalità di accreditamento per gli enti titolari di progetto. Il progetto avrà una durata variabile tra otto mesi e un anno con possibilità di adeguamento alle esigenze di vita e lavoro del giovane volontario e potrà essere riconosciuto a fini formativi e lavorativi